



COMUNE DI RIVALBA

(PROVINCIA DI TORINO)

*REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI*

SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento	3
Articolo 2	Classificazione del comune	3
Articolo 3	Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.	3
Articolo 4	Tariffe	5
Articolo 5	Funzionario responsabile	5
Articolo 6	Forme di gestione del servizio	5
Articolo 7	Presupposto dell'imposta	6
Articolo 8	Soggetto passivo	6
Articolo 9	Modalità di applicazione dell'imposta	6
Articolo 10	Applicazione maggiorazioni e riduzioni d'imposta	6
Articolo 11	Pubblicità luminosa e illuminata	7
Articolo 12	Dichiarazione d'imposta	7
Articolo 13	Pagamento dell'imposta	7
Articolo 14	Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	8
Articolo 15	Rettifica e accertamento d'ufficio	8
Articolo 16	Riscossione coattiva	8
Articolo 17	Rimborsi	8
Articolo 18	Contenzioso	9
Articolo 19	Pubblicità ordinaria - tariffe	9
Articolo 20	Pubblicità con veicoli - tariffe	9
Articolo 21	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffe	10
Articolo 22	Pubblicità varia - tariffe	10
Articolo 23	Riduzioni d'imposta	11
Articolo 24	Esenzioni	11
Articolo 25	Servizio delle pubbliche affissioni	12
Articolo 26	Quantità degli impianti	12
Articolo 27	Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe	13
Articolo 28	Riduzione del diritto	13
Articolo 29	Esenzioni del diritto	13
Articolo 30	Modalità per le pubbliche affissioni	14
Articolo 31	Affissioni urgenti, festive e notturne	14
Articolo 32	Contenzioso e procedimento esecutivo	15
Articolo 33	Sanzioni tributarie	15
Articolo 34	Interessi	15
Articolo 35	Sanzioni amministrative	15
Articolo 36	Entrata in vigore	16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto delle disposizioni recate dal Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono assoggettate rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 2

Classificazione del comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso (n. abitanti.1129), risultante dai dati statistici ufficiali, il comune di Rivalba appartiene alla quinta classe.

Art. 3 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Il Consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi, attenendosi ai seguenti criteri.

A. Classificazione dei mezzi pubblicitari

a) Mezzi pubblicitari di esercizio.

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

b) Mezzi pubblicitari non di esercizio.

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede di attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili, si classificano secondo la loro sistemazione in:

1. a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
2. frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
3. a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

B. Criteri di specificazione

a) Colore

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici, in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

b) Ubicazione e carattere delle insegne e simili.

L'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse.

c) Dimensione e posizione delle insegne e simili.

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

1. per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e di piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale;
2. gli impianti installati nelle vie e nelle piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale.

C. Classificazione della cartellonistica stradale

I cartelli e simili possono essere classificati:

1. secondo la funzione:

- a) pubblicità in genere;
- b) informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

2. secondo la collocazione:

- a) a parete;
- b) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- c) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

D. Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili

I cartelli, posters, stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro.

E. Classificazione del territorio comunale

1. Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale è suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:
 - A. edifici monumentali;
 - B. zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
 - C. centro commerciale, direzionale e periferia.
2. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia.

Art. 4 Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il comune suddivide le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del 100 per cento della tariffa normale.
3. Le località da considerarsi in categoria speciale sono le seguenti:
 - Piazza Sant'Amanzio;
 - Via Torino, Via Vaudamus.
4. Si dà atto che la superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni in essa installati non supera la metà di quella complessiva.

Art. 5 Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 507/1993, il Comune nomina un Funzionario responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi.
2. Nel caso di affidamento in concessione della gestione dei tributi in esame, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario del servizio.

Art. 6 Forme di gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, dalle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dalle disposizioni legislative vigenti nel tempo.

TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 Presupposto dell'imposta

1. Costituisce presupposto impositivo la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8 Soggetto passivo

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, ad eccezione dei mezzi bifacciali per i quali l'imposta va calcolata separatamente per ogni faccia.
5. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine nonché i mezzi di identico contenuto pubblicitario ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano, ai fini del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 10 Applicazione maggiorazioni e riduzioni d'imposta

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11

Pubblicità luminosa e illuminata

1. Qualora la pubblicità ordinaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100% per cento. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 12

Dichiarazione d'imposta

1. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, in caso di gestione in forma diretta, o al concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e la concessione/autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale.
2. Il modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune in caso di gestione diretta o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 13

Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, la pubblicità effettuata con veicoli e quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, anche mediante conto corrente postale. L'importo deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla citata dichiarazione. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.550,00.

Art. 14

Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 15

Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, il Comune procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni.
2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997, la riscossione coattiva può essere effettuata seguendo la procedura prevista dal DPR n. 602/1973 se affidata ai concessionari della riscossione, oppure con l'ingiunzione fiscale se svolta dall'ente locale o se affidata ad altri soggetti.

Art. 17

Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.

Art. 18
Contenzioso

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi oggetto del presente Regolamento.

Art. 19
Pubblicità ordinaria - tariffe

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, si applica la tariffa stabilita con l'art. 12 del D.L.vo 507/1993 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e con le modalità di cui al precedente art.9.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste nei commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 20
Pubblicità con veicoli - tariffe

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 19, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 19, comma 4.
2. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. 507/93
5. Per i veicoli di cui al comma precedente circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
6. Per i veicoli di cui al comma 4 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

7. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 21

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffe

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, l'imposta è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 9 e per anno solare, secondo la tariffa di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. 507/93.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista; per la pubblicità di durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. La tariffa applicata è quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 22

Pubblicità varia - tariffe

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/93.
1. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 9, commi 4 e 6 del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura prevista per la classe del Comune dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93.

Art.23
Riduzioni d'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art.24
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.

TITOLO III AFFISSIONI

Art. 25

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune istituisce il servizio delle pubbliche affissioni che può essere gestito direttamente o tramite concessionario.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita dal Comune in misura non inferiore a 12 metri quadrati, così come imposto dall'articolo 18, comma 3, del D.Lgs.n. 507/93.
4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

Articolo 26

Quantità degli impianti

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è fissata in mq. 86,80.
2. La ripartizione della superficie è così determinata:
 - 20% per le affissioni di natura istituzionale, sociale e prive di rilevanza economica (mq. 17,36);
 - 10% per gli avvisi funebri (mq. 8,68);
 - 60% per le affissioni di natura commerciale (mq. 52,08);
 - 10% per le affissioni di cui al successivo art. 27, c.1 (mq. 8,68)

Art. 27

Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio avente una dimensione fino a cm 70x100 è quella stabilita dalle tariffe di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni degli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.

Art.28

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 30;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 29

Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 30

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dall'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono annotate nell'apposito registro cronologico.
3. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto e i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti. Tutte le notizie relative alle commissioni devono essere inserite nell'apposito registro cronologico.
4. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
5. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso dovrà essere impresso il timbro dell'ufficio con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario sono tenuti al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
10. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
11. Il Comune o il Concessionario sostituiscono gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non siano disponibili altri esemplari di manifesti da sostituire, devono darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 31

Affissioni urgenti, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio di accertamento e/o riscossione del tributo.

Art. 32
Contenzioso e procedimento esecutivo

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni previste dal presente Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità.

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 33
Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.12 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Art. 34
Interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi pari al tasso di interesse legale senza maggiorazioni.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, o, se si tratta di rimborsi, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il versamento minimo è fissato in € 5.00

Art. 35
Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,00 ad euro 1.549,00, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, possono disporre, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 15.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
6. Il Comune, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplina con separato provvedimento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e il concessionario della riscossione possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. Il concessionario del servizio è tenuto, a richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza per la formazione e la redazione del piano e a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.
2. Le concessioni e autorizzazioni in essere al 1 gennaio 2011, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, conservano la propria validità ed efficacia fino alla naturale scadenza, a condizione che sia corrisposta la relativa imposta o diritto.
4. Le concessioni e autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari in essere al 1 gennaio 2011, non in regola con le norme del presente Regolamento, possono essere adeguate entro il 31 dicembre 2011; oltre tale termine decadono.
5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.